



Cosenza, in data 28 Luglio 2026

“Protocollo per la disciplina delle risorse economiche erogate dallo Stato

per il concreto esercizio del diritto di difesa, in sede penale, delle Persone ammesse al Patrocinio di cui al DPR 115/2002’,

denominato

“PROTOCOLLO GRATUITO PATROCINIO 2026”

in tema di “Patrocinio a spese dello Stato”

che modifica il “Protocollo n° 1834/2021”.

Premesso che il “Patrocinio a spese dello Stato” e la “Difesa d’ufficio” sono istituti che concretano l’applicazione dei principi costituzionali consacrati negli articoli 3) e 24) della Carta costituzionale: la inviolabilità della difesa, in ogni stato e grado, e l’assistenza ai non abbienti per l’effettività delle prerogative difensive, a garanzia dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale;

premesse che, in particolare, l’istituto del “Patrocinio a spese dello Stato” riceve specifica protezione costituzionale e sovranazionale dagli articoli 111 Cost. e 6 Convenzione Edu: il diritto della persona, in determinate condizioni di legge, a ricevere il supporto economico dello Stato per vedersi garantita l’effettività del diritto di difesa;

considerato che la erogazione delle risorse economiche pubbliche per la tutela del diritto di difesa, rimessa ai giudici nei limiti previsti dall’articolo 82 del DPR 115/2002, deve tenere presente il dovere del patrocinatore verso l’assistito -racchiuso negli articoli 1) e 12) del nuovo Codice Deontologico Forense- di qualità della prestazione professionale per l’effettività del diritto di difesa;

ritenuta, dunque, la necessità che la difesa dei “non abbienti” - non solo appaia, ma - sia resa effettiva dal giudice secondo i parametri previsti dalla legge,

applicati con l'utilizzo di criteri volti a garantire l'uniformità nella erogazione delle risorse pubbliche;

considerato che, proprio su tali presupposti, nell'anno 2021, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, la Camera penale di Cosenza, i Presidenti del Tribunale di Cosenza, della Sezione penale e dell'Ufficio Gip-Gup del Tribunale di Cosenza e l'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Cosenza hanno adottato l'allegato protocollo n° 1834/2021 (**ALLEGATO A**);

considerato che detto Protocollo, denominato *“Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Cosenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e la Camera penale di Cosenza per la liquidazione degli onorari dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato in materia penale”*, è stato modificato, quanto a determinate voci¹, con il verbale di riunione, e contestuale relazione esplicativa delle ragioni delle modifiche, del 7.11.2022 (**ALLEGATO B**)

considerate le introduzioni codicistiche apportate dal d. lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) e la riscontrata assenza, nel “Protocollo 1834/2021”, del computo di attività propedeutiche all'effettività del diritto di difesa rendono necessarie modifiche e integrazioni del vigente “Protocollo”, in termini tali da contemperare la stretta osservanza dell'articolo 82 del DPR 115/2002 e la tutela, in concreto, delle guarentigie costituzionali;

considerata la elevata inflazione che, dal 2022, ha completamente modificato il costo della vita, perché ha innalzato i costi di ogni attività correlata alla difesa;

ritenuto indispensabile, nello specifico, tutelare l'effettività della difesa tecnica mediante il riconoscimento, ai fini del richiamato DPR 115/2002, delle seguenti attività, poiché **NON PREVISTE NEL PRECEDENTE “PROTOCOLLO 1834/2021”**:

nella fase delle indagini preliminari, l'attività riguardante l'**interrogatorio “preventivo” dell'indagato**, previsto ai sensi dell'articolo 291 co. 1-*quater* cod. proc. pen;

¹ Le voci del Protocollo 1834/2021, modificate con il verbale del 7.11.2022, attengono ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace e sono le seguenti: voce n° 47, ridotta da euro 900 ad euro 500; voce n° 48, ridotta da euro 1.100 ad euro 670; voce n° 49, ridotta da euro 1.300 ad euro 1.200; voce n° 50, ridotta da euro 1.700 ad euro 1.300; voce n° 51, ridotta da euro 2.050 ad euro 1.500; voce n° 54, ridotta da euro 600 ad euro 350.

- nella fase delle indagini preliminari, l'attività concernente il “reclamo”, previsto dall'articolo 410 *bis* cod. proc. pen.;
- nella fase delle indagini preliminari o in sede di udienza preliminare, l'attività difensiva che attiene all'**incidente probatorio**, previsto dagli articoli 392 e ss. cod. proc. pen.;
- nella fase delle indagini preliminari, la conseguente attività di **esame e studio del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari**, in questo modo prescindendo dalle ulteriori, eventuali attività di redazione memorie difensive e interrogatorio;
- tutte le attività che concernono la **“nuova” udienza predibattimentale**;
- in sede di udienza preliminare, l'attività che concerne la **integrazione probatoria del giudice**, ai sensi dell'articolo 422 cod. proc. pen.;
- nella fase che riguarda l'applicazione delle misure precautelari dell'arresto e del fermo, la **rimodulazione e la integrazione di tutte le plurime, eterogenee conseguenti attività difensive**;
- nella fase relativa all'incidente di esecuzione, la **differenziazione di attività**, tra cui la **distinzione dell'attività svolta dinanzi al Tribunale in composizione monocratico rispetto all'attività svolta dinanzi al Tribunale in composizione collegiale**;
- nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, le integrazioni relative alle attività defensionali attinenti alle impugnazioni;

È ISTITUITO

il

PROTOCOLLO

*per la disciplina delle risorse economiche erogate dallo Stato,
volte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa
delle parti ammesse al Patrocinio di cui al DPR 115/2002'*
denominato

“PROTOCOLLO GRATUITO PATROCINIO 2026”

esplicitato nell'acclusa **TABELLA PROTOCOLLO 2026**
indicata quale **“ALLEGATO C”**

Il “**PROTOCOLLO 2026**” attiene ai compensi riportati nella “**TABELLA PROTOCOLLO 2026**” acclusa alla presente e indicata quale “**ALLEGATO C**”, che costituisce parte integrante del presente Protocollo 2026.

Il “Protocollo 2026” è redatto in maniera da agevolarne -mediante evidenziazione delle modifiche con colore rosso- la lettura comparata con il precedente Protocollo 1834/2021.

Nello specifico, il “**PROTOCOLLO 2026**” integra il precedente protocollo 1834/2021 nei seguenti termini:

- con riguardo alla voce indicata con il numero 1), riguardante la “*FASE INDAGINI PRELIMINARI/415 BIS*”, è stata ravvisata **L’ASSENZA**, nel precedente Protocollo, dell’attività di esame e studio del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari; di conseguenza, è stato introdotto il **NUOVO COMPENSO** per detta attività, risorsa economica del valore di **euro 350,00 (trecentocinquanta)**. Resta invariata la risorsa economica già prevista per l’attività inerente all’interrogatorio e alla memoria difensiva. Resta fermo che, in caso di interrogatorio o di presentazione memoria, il compenso per queste ultime attività non potrà cumularsi con la nuova voce di “esame e studio”;
- con riguardo alla voce indicata con il numero 2), riguardante la “*FASE CAUTELARE SENZA RIESAME (UDIENZA DI CONVALIDA)*”, è stata riconosciuta la **NUOVA ATTIVITÀ** prevista dall’articolo 291 co. 1 *quater*, che attiene all’interrogatorio cosiddetto “preventivo”, con previsione di **NUOVO COMPENSO**, pari a **euro 900 (novecento)**;
- con riguardo alla voce indicata con il numero 5), riguardante “*PATTEGGIAMENTO FASE INDAGINI PRELIMINARI (UDIENZA)*”, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all’attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da **euro 850 (ottocentocinquanta)**, come precedentemente prevista, a **euro 1.000 (mille)**;
- con riguardo alla voce indicata con il numero 6), riguardante “*OPPOSIZIONE DECRETO PENALE DI CONDANNA - RICHIESTA GIUDIZIO IMMEDIATO*”, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all’attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da **euro 400 (quattrocento)**, come precedentemente prevista, a **euro 500 (cinquecento)**;

- con riguardo alla voce indicata con il numero 7), riguardante *“OPPOSIZIONE DECRETO PENALE DI CONDANNA CON RICHIESTA PATTEGGIAMENTO E UDIENZA”*, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all’attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 650 (seicentocinquanta), come precedentemente prevista, a euro 1.000 (mille);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 8), riguardante *“OPPOSIZIONE DECRETO PENALE DI CONDANNA CON RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO”*, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all’attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 1.100 (millecento), come precedentemente prevista, a euro 1.200 (milleduecento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 9), riguardante *“OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA CON RICHIESTA GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO AMMESSO”*, il riconoscimento della maggiorazione rispetto al rito abbreviato non condizionato, con **VARIAZIONE IN AUMENTO**, da euro 1.200 (milleduecento) a euro 1.400 (millequattrocento), attiene all’implemento probatorio, documentale (complesso) e/o testimoniale;
- con riguardo alla voce indicata con il numero 13), riguardante *“OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE IN DIFESA DI INDAGATO”*, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all’attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 850 (ottocentocinquanta), come precedentemente prevista, a euro 900 (novecento), restando invariato l’ulteriore compenso (euro 330 interrogatorio indagini preliminari);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 13 bis, ravvisata la necessità di **INTRODURRE L’ATTIVITÀ** concernente l’atto di *“Reclamo”*, di cui all’articolo 410 bis cod. proc. pen.; dunque, è stata prevista la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** del valore di euro 750 (settecentocinquanta);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 14), riguardante *“UDIENZA PRELIMINARE IN DIFESA DI IMPUTATO”*, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all’attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 850 (ottocentocinquanta), come

- precedentemente prevista, a euro 1.000 (mille), restando invariato l'ulteriore compenso (euro 330 interrogatorio indagini preliminari);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 15), riguardante la *“UDIENZA PRELIMINARE IN DIFESA DI P.O. CHE SI COSTITUISCE PARTE CIVILE”*, la modifica attiene alla sola risorsa economica dedicata all'attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 1.000 (mille), come precedentemente prevista, a euro 1.100 (millecento);
 - con riguardo alla voce indicata con il numero 16), riguardante *“UDIENZA PRELIMINARE CON DEFINIZIONE MEDIANTE PATTEGGIAMENTO”*, la modifica attiene alla sola la risorsa economica dedicata all'attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 850 (ottocentocinquanta), come precedentemente prevista, a euro 1.000 (mille), restando invariato l'ulteriore compenso (euro 330 interrogatorio indagini preliminari);
 - con riguardo alla voce indicata con il numero 20 bis, ravvisata, nella fase che regola l'udienza preliminare, l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne la integrazione probatoria disciplinata dall'articolo 422 cod. proc. pen., è stato previsto il riconoscimento di un aumento della risorsa economica di cui ai numeri 14) e 15), il cui ammontare è demandato al giudicante;
 - con riguardo alla voce indicata con il numero 27 bis, ravvisata l'ASSENZA nel precedente Protocollo del riconoscimento economico dell'attività che concerne “INCIDENTE PROBATORIO”, al difensore per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 900 (novecento);
 - con riguardo alla voce indicata con il numero 27 ter, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne “INCIDENTE PROBATORIO SU RICHIESTA DELLA DIFESA”, al difensore per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 1.000 (mille);

- con riguardo alla voce indicata con il numero 29 bis, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA PREDIBATTIMENTALE CON DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 420 QUATER COD. PROC. PEN" al difensore per detta attività è riconosciuta la NUOVA RISORSA ECONOMICA pari a euro 650 (seicentocinquanta);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 29 ter, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA PREDIBATTIMENTALE CON PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO" al difensore per detta attività è riconosciuta la NUOVA RISORSA ECONOMICA pari a euro 650 (seicentocinquanta);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 29 quater, ravvisata L'ASSENZA NEL PRECEDENTE PROTOCOLLO del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA PREDIBATTIMENTALE IN DIFESA DI COSTITUITA PARTE CIVILE CON PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO", al difensore per detta attività è riconosciuta la NUOVA RISORSA ECONOMICA pari a euro 750 (settecentocinquanta);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 bis, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA DI MISURA PRECAUTELARE PERSONALE, EVENTUALITÀ DI PROCEDIMENTO DI RIESAME ED EVENTUALITÀ DI DEFINIZIONE MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA", al difensore per detta attività è riconosciuta la NUOVA RISORSA ECONOMICA pari a euro 2.700 (duemilasettecento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 ter, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA DI MISURA PRECAUTELARE PERSONALE, EVENTUALITÀ DI PROCEDIMENTO DI RIESAME ED EVENTUALE DEFINIZIONE MEDIANTE RITO ABBREVIATO NON CONDIZIONATO", al

difensore, per detta attività, è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 3.000 (tremila);

- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 *quater*, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA DI MISURA PRECAUTELARE PERSONALE, EVENTUALITÀ DI PROCEDIMENTO DI RIESAME ED EVENTUALITÀ DI DEFINIZIONE MEDIANTE RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO", al difensore per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 3.300 (tremilatrecento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 *quinquies*, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA DI MISURA PRECAUTELARE PERSONALE, EVENTUALITÀ DI PROCEDIMENTO DI RIESAME E CELEBRAZIONE DI RITO ORDINARIO", al difensore per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 3.300 (tremilatrecento);
- con riguardo alla voce indicata nel "Protocollo 2026" con il numero 40 *sexies*, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA DI MISURA PRECAUTELARE PERSONALE ED EVENTUALITÀ DI DEFINIZIONE MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA", per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 2.100 (duemilacenti);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 *septies*, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA MISURA PRECAUTELARE PERSONALE, DEFINIZIONE MEDIANTE RITO ABBREVIATO NON CONDIZIONATO", per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 2.400 (duemilaquattrocento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 *octies*, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne "UDIENZA DI CONVALIDA

MISURA PRECAUTELARE PERSONALE E DEFINIZIONE MEDIANTE RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a **euro 2.700** (duemilasettecento)

- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 *nonies*, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne “UDIENZA DI CONVALIDA DELLA MISURA PRECAUTELARE PERSONALE DEFINIZIONE MEDIANTE MESSA ALLA PROVA”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a **euro 2.200** (duemiladuecento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 40 ter, ravvisata l'ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell'attività che concerne “UDIENZA DI CONVALIDA DELLA MISURA PRECAUTELARE PERSONALE E DEFINIZIONE MEDIANTE RITO ORDINARIO”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a **euro 2.700** (duemilasettecento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 41), riguardante “INCIDENTE DI ESECUZIONE PARTECIPATO”, la modifica attiene alla voce-attività che è ripartita in:
 - “*Incidente di esecuzione partecipato Trib. Mon.*” che continua a essere indicata con il **numero 41**, con “risorsa economica dedicata all'attività difensiva prevista in **euro 1.200** (milleduecento);
 - “*Incidente di esecuzione partecipato Trib. Coll.*” che continua a essere indicata con il **numero 41**, ma con “risorsa economica dedicata all'attività difensiva prevista in **euro 1.400** (millequattrocento);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 42), riguardante “INCIDENTE DI ESECUZIONE NON PARTECIPATO”, la modifica attiene alla ripartizione nei seguenti termini:
 - “*Incidente di esecuzione non partecipato Trib. Mon.*” che continua a essere indicata con il **numero 42**, con “risorsa economica dedicata all'attività difensiva prevista in **euro 720** (settecentoventi);

- “*Incidente di esecuzione non partecipato Trib. Coll.*” che continua a essere indicata con il **numero 42**, ma con “risorsa economica dedicata all’attività difensiva prevista in **euro 900** (novecento);
- con riguardo alla voce indicata con il **numero 43**, riguardante “*INCIDENTE DI ESECUZIONE SU ISTANZA DEL P.M. PARTECIPATO*”, a modifica attiene alla ripartizione nei seguenti termini:
 - “*Incidente di esecuzione su istanza del P.M. - partecipato - Trib. Mon.*” che continua a essere indicata con il **numero 43**, con “risorsa economica dedicata all’attività difensiva prevista in **euro 750** (settecentocinquanta);
 - “*Incidente di esecuzione su istanza del P.M. – partecipato - Trib. Coll.*” che continua a essere indicata con il **numero 43**, ma con “risorsa economica dedicata all’attività difensiva prevista in **euro 950** (novecentocinquanta);
- con riguardo alla voce indicata con il **numero 44**, riguardante “*INCIDENTE DI ESECUZIONE SU ISTANZA DEL P.M. NON PARTECIPATO*”, la modifica attiene alla ripartizione seguenti termini:
 - “*Incidente di esecuzione su istanza del P.M. – non partecipato - Trib. Mon.*” che continua a essere indicata con il **numero 44**, con “risorsa economica dedicata all’attività difensiva prevista in **euro 400** (quattrocento);
 - “*Incidente di esecuzione su istanza del P.M. – partecipato - Trib. Coll.*” che continua a essere indicata con il **numero 44**, ma con “risorsa economica dedicata all’attività difensiva prevista in **euro 500** (cinquecento);
- con riguardo alla voce indicata con il **numero 44 bis**, ravvisata l’ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell’attività che concerne “*GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE IN DIFESA DI APPELLANTE*”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a **euro 1.200** (milleduecento);
- con riguardo alla voce indicata con il **numero 44 ter**, ravvisata l’ASSENZA, nel precedente Protocollo, del riconoscimento economico dell’attività che concerne “*GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE IN DIFESA DI APPELLATO*”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a **euro 1.000** (mille);
- con riguardo alla voce indicata con il **numero 44 quater**, ravvisata l’ASSENZA nel precedente Protocollo del riconoscimento economico dell’attività che concerne “*GIUDIZIO DI CASSAZIONE*

SU RICORSO DEL P.M. CON RINVIO AL TRIB. DI CS”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 2.100 (duemilacenti);

- con riguardo alla voce indicata con il numero 44 *quinquies*, ravvisata l'ASSENZA nel precedente Protocollo del riconoscimento economico dell'attività che concerne “GIUDIZIO DI CASSAZIONE SU RICORSO DEL P.M. CON RINVIO AL TRIB. DI CS,
-
- *PARTECIPATO*” per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 2.100 (duemilacenti);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 44 *sexies*, ravvisata l'ASSENZA nel precedente Protocollo del riconoscimento economico dell'attività che concerne “GIUDIZIO DI CASSAZIONE SU RICORSO DEL P.M. CON RINVIO AL TRIB. DI CS, NON *PARTECIPATO*”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 2.100 (duemilacenti);
- con riguardo alla voce indicata nel “Protocollo 2026” con il numero 44 *septies*, ravvisata l'ASSENZA nel precedente Protocollo del riconoscimento economico dell'attività che concerne “GIUDIZIO DI CASSAZIONE SU RICORSO DEL DIFENSORE DELLA PARTE PRIVATA CON RINVIO AL TRIB. DI CS, *PARTECIPATO*”, per detta attività è riconosciuta la **NUOVA RISORSA ECONOMICA** pari a euro 3.000 (tremila);
- con riguardo alla voce indicata con il numero 45), riguardante “MAGISTR. SORVEGLIANZA, STUDIO E ISTANZA SEMPLICE”, la modifica attiene alla risorsa economica dedicata all'attività difensiva, che **VARIA IN AUMENTO**, da euro 150 (centocinquanta), come precedentemente prevista, a euro 240 (duecentoquaranta).

Parimenti al precedente, anche riguardo al presente “PROTOCOLLO 2026”, restano ovviamente salvi: (a) per il Giudice, la facoltà di liquidare, in ragione della valutazione della maggiore o minore complessità del procedimento o dell'attività svolta, compensi superiori o inferiori a quelli oggetto del Protocollo 2026, come riportati nell'allegata **TABELLA PROTOCOLLO 2026**, indicata quale **ALLEGATO C** ; (B) per il Difensore, la facoltà di non

chiedere l'applicazione del Protocollo in sede di richiesta di liquidazione dei compensi.

APPROVATO

DA

Presidente del Tribunale di Cosenza
anche quale Coordinatore dei Giudici di Pace
dott.ssa Loredana De Franco



DE FRANCO
LOREDANA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
30.07.2026 15:16:38
GMT+02:00

Presidente della sezione penale del Tribunale di Cosenza
dott.ssa Carmen Maria Raffaella Ciarcia

Presidente della Corte di Assise di Cosenza
dott.ssa Paola Lucente

Presidente dell'Ufficio Gip-Gup della sezione penale del Tribunale di Cosenza
dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci

Firmato digitalmente da

Presidente del COA di Cosenza
avv.to Claudio De Luca

Claudio De Luca

Presidente della Camera Penale di Cosenza
avv.to Roberto Le Pera

CN = Claudio De Luca
C = IT

LE PERA
ROBERTO
30.07.2026
07:11:27
UTC



Protocollo Gratuito Patrocinio 2026

ALLEGATO

“A”

Prot. 1834/2024

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE DI COSENZA, LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI COSENZA E LA CAMERA PENALE DI COSENZA PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO IN MATERIA PENALE

Il Presidente del Tribunale di Cosenza, il Presidente della Sezione Penale del
Tribunale di Cosenza, il Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Cosenza, il
Presidente della Corte di Assise di Cosenza, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza,
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, il Presidente della Camera Penale di
Cosenza

preMESSO

- che il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37 dell'8/03/2018, prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è, pertanto, opportuno individuare parametri di liquidazione dei compensi tali da rendere uniforme, rapida ed agevole la loro determinazione e da ridurre il contenzioso ed, in particolare, il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario;
- che sussiste, altresì, la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro e della professione forense;
- che i Presidenti di Sezione hanno previamente tenuto riunioni preliminari con tutti i Magistrati delle rispettive sezioni, acquisendo il consenso, all'utilizzo del presente protocollo, della maggioranza dei Magistrati;

convengono

sull'opportunità di adottare linee guida - alle quali dovrà necessariamente farsi riferimento nell'istanza di liquidazione a firma del difensore al fine di ottenerne l'applicazione - in merito alla redazione di una tabella di liquidazione standardizzata che preveda un importo minimo, eventualmente modificabile in melius, nel pieno rispetto della discrezionalità del Magistrato, in ragione del pregio e della qualità dell'attività defensionale prestata;

precisano

che, nel caso in cui il Magistrato non ritenga di adottare le presenti linee-guida, lo stesso continuerà ad emettere i decreti di liquidazione così come sinora motivati;

che, ove il Magistrato ritenga di adottare le presenti linee-guida, il decreto di liquidazione potrà essere motivato succintamente, richiamando il numero e la voce dell'allegata tabella ritenuta applicabile di volta in volta;

che le voci relative alle "udienze" e/o "giudizi" ordinari previste nella relativa tabella, sono già comprensive di tutte le fasi processuali previste dai decreti ministeriali in materia;

che le fasi GIP/GUP verranno liquidate unitariamente, con espressa previsione di una liquidazione autonoma solo nel caso in cui alla fase di merito GIP/GUP si accompagni una fase cautelare personale o reale;

che il difensore, in sede di richiesta di liquidazione:

- dovrà sempre allegare il provvedimento conclusivo della fase, a meno che la liquidazione non avvenga direttamente in udienza, al momento della richiesta;
- dovrà accuratamente documentare al Giudice competente la liquidazione dell'attività svolta davanti altra Autorità Giudiziarla (ad es. ordinanza Tribunale della Libertà, esito Ricorso in Cassazione.....) o la conclusione di una fase che non rientri nella diretta percezione del Giudice competente a liquidare (ad es. decreto citazione diretta a giudizio a seguito di avviso ex art. 415-bis c.p.p. con predisposizione di memoria o interrogatorio);

adottano

i seguenti documenti, da considerarsi parte integrante del presente protocollo:

- a) tabelle onorari relative agli importi concordati, già decurtate di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis T.U. Spese di giustizia, a cui aggiungere il rimborso forfettario nella misura, di regola, del 15% ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 55/2014;

Presidente del Tribunale di Cosenza

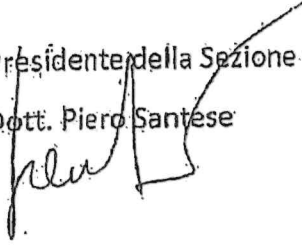
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

Dott.ssa Carmen Maria Raffaella Garcia

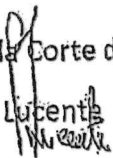
Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Cosenza

Dott. Piero Santese



Presidente della Corte di Assise di Cosenza

Dott.ssa Paola Lucetti

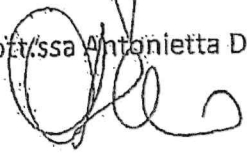


Magistrato di Sorveglianza di Cosenza

Dott.ssa Francesca Mazzotta
Dott.ssa Francesca Mazzotta

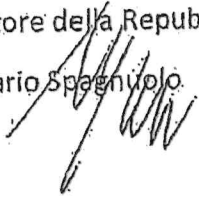


Dott.ssa Antonietta Dodaro



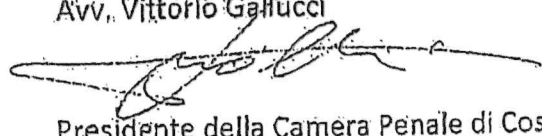
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dott. Mario Spagnuolo



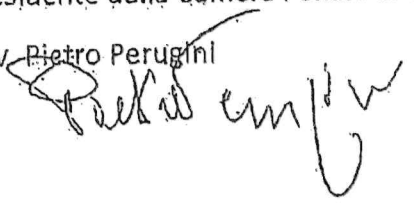
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Avv. Vittorio Gallucci



Presidente della Camera Penale di Cosenza

Avv. Pietro Perugini



Protocollo Gratuito Patrocinio 2026

ALLEGATO

“B”



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Verbale di riunione del 7.11.2022 e relazione riguardo alle modifiche al Protocollo d'intesa Prot. 1834/2021

Il giorno 7 novembre 2022 alle ore 11,30, presso il Tribunale di Cosenza, nella stanza del Presidente della Corte d'Assise, dott.ssa P. Lucente, giudice referente dei Giudici di Pace per il settore penale, è presente anche la dott.ssa Lina Mastrovito, in rappresentanza dei Giudici di Pace di Cosenza, per discutere del Protocollo d'Intesa Prot. 1834/2021 in materia di liquidazione degli onorari nei procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace di soggetti ammessi al patrocinio statale; a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n.147/2022, per cui debbono essere aggiornati gli importi da liquidare nel Protocollo suindicato, come già stabiliti, in seguito alla precedente riunione del 26.2.2022.

Pertanto, la dott.ssa Lucente e la dott.ssa Mastrovito concordano di apportare le seguenti correzioni alle voci del Protocollo dai nn.47 a 53, tenuto conto delle osservazioni alla stesso da parte dei Giudici di Pace di cui al Prot. N.732/2022 del 18.2.2022, nonché della circostanza che in materia di patrocinio statale non possono liquidarsi somme superiori ai parametri medi e che riguardo ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace non può non trascurarsi la maggiore semplicità delle questioni e la minore gravità dei reati (procedibili a querela), in ragione delle quali gli importi da liquidare debbono essere rispettosi del principio di proporzionalità rispetto a quelli liquidati per la medesima attività professionale corrispondente svolta davanti al Tribunale, come indicati nelle altre voci del Protocollo.

Ciò premesso, secondo i parametri medi, l'importo massimo liquidabile per un intero processo davanti al Giudice di Pace ammonta ad €2.269,00 (di cui €378,00 per la fase studio, €473,00 per la fase introduttiva (parte civile), €756,00 per la fase istruttoria ed €662,00 per la fase decisionale) da cui va detratta la percentuale di 1/3, ai sensi dell'art. 106 bis T.U.S.G., per cui il compenso finale liquidabile è pari ad €1.512,66.

Pertanto, per quanto riguarda i procedimenti penali davanti al Giudice di Pace, la voce n.47 è stabilita in €500,00 (invece di €900,00 come indicato nel Protocollo), così determinata: €378,00 (fase esame e studio valore medio)+€331,00(fase decisionale al minimo)=€709,00-1/3=€472,66 arrotondato ad €500,00;

la voce n.48: €670,00 (invece di €1.100,00 indicata nel Protocollo), così determinata: €378,00 + €236,50 (fase introduttiva- valore minimo- da riconoscere al solo difensore della p.c.) + €331,00 = €945,50 - 1/3 = €630,00 arrotondata ad €670,00;

la voce n.49 è stabilita in €1.200,00 (fino a 3 ud. istr.) (invece di €1.300,00 indicata nel Protocollo), così determinata: €378,00 + €236,50 + €378,00 (fase istruttoria al minimo) + €662,00 (fase decisionale valore medio) = €1.654,50 - 1/3 = €1.103,00 arrotondata ad €1.200,00.

La voce n.50: €1.300,00 (da 4 a 6 ud. istr.) (invece di €1.700,00 indicata nel Protocollo), così determinata: €378,00 + €236,50 + €567,00 (valore medio tra €378,00 ed €756,00) + €662,00 = €1.843,50 - 1/3 = €1.229,00 arrotondata ad €1.300,00.

La voce n. 51: €1.500,00 (oltre 6 udienze istruttorie) (invece di €2.050,00 indicata nel Protocollo), è così determinata: €378,00 + €236,50 + €756,00 + €662,00 = €2.032,50 - 1/3 = €1.355,00 arrotondata ad €1.500,00.

Voce n. 52: €240,00 (importo invariato);

voce n. 53: €540,00 (importo invariato);

voce 54: €350,00 (invece di €600,00 come indicata nel Protocollo), così determinata: €520,00 (indagini difensive G.I.P. per i reati di competenza del G.d.P. pari alla metà di €1.040,00, non essendo prevista la voce relativa al G.d.P. che deve essere inferiore a quella prevista per i reati di competenza del Tribunale, (v. anche voce n.1 Prot. fase indagini preliminari (interrogatorio-memoria €600,00), in ragione della maggiore semplicità e della minore gravità dei reati, decurtata di 1/3, pari ad €346,66 arrotondata ad €350,00.

Gli importi corretti suindicati sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 T.U.S.G.-

La fase studio è stata calcolata per tutti i procedimenti secondo i parametri medi.

La fase decisionale è stata determinata al minimo riguardo ai processi conclusi con sentenza di non doversi procedere (ad es. remissione di querela cfr. artt. 12 e segg. del Reg. al D.M. n.55/2014).

Si è aggiunta la fase introduttiva per la costituzione di parte civile (voce n.48 e segg.), determinata secondo i parametri minimi, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse in genere davanti al Giudice di Pace e della minore gravità dei reati.

Riguardo alle voci dai nn.49 a 51, si è tenuto conto dell'importo per la costituzione di parte civile pari ad €236,50 (fase introduttiva), mentre per la fase istruttoria si è partiti dal minimo liquidabile: €378,00 (fino a tre udienze istruttorie) aumentato ad €567,00

(per i processi dalle 4 alle 6 udienze istruttorie) fino al valore medio di €756,00 per i processi oltre le 6 udienze istruttorie.

La fase decisionale riguardo a tali voci è stata calcolata secondo i parametri medi, trattandosi di procedimenti decisi con sentenza di merito (diversi dalle voci 47 e 48).

Pur determinando gli importi suindicati in base ai parametri fissati dalla legge, contenendoli secondo il principio di proporzionalità, dovendo essere inferiori a quelli determinati nello stesso Protocollo in riferimento alle medesime attività professionali espletate davanti al Tribunale, si è voluto nel contempo tenere nella giusta considerazione l'attività difensiva effettivamente svolta, per cui tutti gli importi finali sono stati innalzati ed arrotondati per eccesso, salvaguardando il principio della liquidazione non oltre i parametri medi.

Si allegano: 1) tabella parametri forensi per i procedimenti penali davanti al Giudice di Pace aggiornati al D.M. n.147/2022 e 2) Protocollo e tabella contenente le voci suindicate.

Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione è sciolta alle ore 12,30.

Dott.ssa Paola Lycente

Dott.ssa Lina Mastrovito

Visto: si approva
Caserta, 7.12.2022

Il Presidente del Tribunale
Avv. Vittorio Gaudenzi

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mastrovito

Il Presidente della Commissione

Protocollo Gratuito Patrocinio 2026

ALLEGATO

“C”

Voce in parcella	ATTIVITÀ / GIUDIZIO	COMPENSO "PROTOCOLLO 2026"
Colonna A	Colonna B	Colonna C
1	Fase indagini preliminari / 415-bis	esame/studio 350 - memoria/interrogatorio 600
2	Fase cautelare senza riesame (udienza convalida/interrogatorio preventivo)	900-
3	Fase cautelare personale con riesame/apello	€ 1.500,00
4	Fase Cautelare personale con riesame e Cassazione	2200-
5	Patteggiamento fase indagini preliminari (UDIENZA)	1000-
6	Opposizione Decreto penale di condanna - richiesta giudizio immediato	500-
7	Opposizione Decreto penale di condanna con richiesta Patteggiamento e UDIENZA	1000-
8	Opposizione Decreto penale di condanna con richiesta di G. abbreviato	1200-
9	Opp.ne Decreto penale di condanna con richiesta G. abbreviato condizionato ammesso	1200 / con prod. doc.compl. 1400
10	Opp.ne Decreto pen. di condanna con richiesta Messa alla prova/lavoro pubblica utilità	1000-
11	Opposizione Decreto penale di condanna con richiesta oblazione e UDIENZA	750-
12	Opposizione a richiesta di archiviazione in qualità di opponente	1100-
13	Opposizione a richiesta di archiviazione in difesa di indagato	900 + 330 (interrogatorio ind. prel.)
13 bis	Reclamo art 410 bis c.p.p.	€ 750,00
14	Udienza preliminare in difesa di imputato	1000 + 330 interrogatorio ind. prel.)
15	Udienza preliminare in difesa di p.o. che si costituisce parte civile	1100-
16	Udienza preliminare con definizione mediante Patteggiamento	1000 + 330 (interrogatorio ind. prel.)
17	Udienza preliminare con definizione mediante G. abbreviato	1.400 + 330 interrogatorio ind. prel.)
18	Ud. Prelim. con def.ne mediante G. abbreviato condizionato a document.ne ammessa	1.500 + 330 (interrogatorio ind. prel.)
19	Ud. preliminare con def.ne mediante G. abbreviato condizionato a teste/i ammesso/i	1.800 + 330 (interrogatorio ind. prel.)
20	Udienza preliminare con definizione mediante Messa alla prova	1100-
20 bis	Udienza preliminare con attività integrativa di indagine	1000 + aumento per documentata attività
21	Giudizio immediato con def.ne mediante patteggiamento (UDIENZA)	1000-
22	Giudizio immediato con def.ne mediante G. abbreviato	1400-
23	Giudizio immediato con rito abbreviato condizionato a documentazione ammessa	1500-
24	Giudizio immediato con def.ne mediante G. abbreviato condizionato a teste/i ammesso/i	1800-
25	Incidente di esecuzione su richiesta della difesa innanzi a GIP/GUP	840-
26	Incidente esecuzione su richiesta del P.M. innanzi a GIP/GUP (UDIENZA)	500-
27	Indagini difensive (art. 391-novies c.p.p., Gip,Gup, art. 430 c.p.p., Mon, Coll. C. Ass., Gdp)	700-
27 bis	Incidente probatorio	900-
27 ter	Incidente probatorio su richiesta della difesa	1000-
28	Fase cautelare reale con Riesame/Appello	1300-
29	Fase cautelare reale con Riesame e Ric. per Cassazione	2000-
29 bis	Udienza con definizione ex art. 420-quater	€ 650,00
29 ter	Udienza predibattimentale con "prosecuzione del giudizio"	€ 650,00
29 quater	Ud. Predibattimentale, in difesa di parte civile, con "prosecuzione del giudizio"	€ 750,00
30	Giudizio ordinario definito con rito abbreviato	1500-
31	Giudizio ordinario definito con rito abbreviato condizionato ammesso	1800-
32	Giudizio ordinario definito con patteggiamento	1200-
33	Giudizio ordinario sentenza udienza predibattimentale (artt. 129, 469 e 544 ter c.p.p.)	1.000 (Mon./Coll.)
34	Giudizio ordinario in difesa di parte civile con sentenza predibattimentale	1.200 (Mon./Coll.)
35	Giudizio ordinario semplice (fino a 3 udienze istruttorie)	Monocratico 1.800; Collegiale 2.100
36	Giudizio ordinario (da 4 a 6 udienze istruttorie)	Monocratico 2.000; Collegiale 2.300
37	Giudizio ordinario con istruttoria "complessa" (oltre 6 udienze istruttorie)	Monocratico 2.280; Collegiale 2.580
38	Giudizio ordinario definito mediante Messa alla prova	1.440-
39	Udienza convalida di arresto/Rito monocratico	1200-
40	Udienza convalida di arresto/Rito collegiale	1.500-
40 bis	Udienza di convalida arresto, Riesame, definizione con Patteggiamento	2700-
40 ter	Udienza di convalida arresto, Riesame, con def.ne mediante G. abbreviato	3000-
40 quater	Ud. di convalida arresto, Riesame, con def.ne mediante G. abbreviato "condizionato"	3300-
40 quinquies	Udienza di convalida arresto, Riesame, Rito ordinario	3300-
40 sexies	Udienza di convalida arresto, def.ne mediante Patteggiamento	2100-
40 septies	Udienza di convalida arresto, def.ne mediante G. abbreviato	2400-
40 octies	Udienza convalida arresto, def.ne mediante G. abbreviato "condizionato"	2700-
40 nonies	Udienza convalida arresto, def.ne mediante Messa alla prova	2200-
40 decies	Udienza convalida arresto, Rito ordinario	2700-
41	Incidente di esecuzione partecipato (anche Mis. di Prev.ne ante riforma)	Monocratico 1200 - - Collegiale 1400
42	Incidente di esecuzione non partecipato (anche Mis. di Prev.ne ante riforma)	Monocratico 720 - - Collegiale 900
43	Incidente di esecuzione su istanza del P.M. partecipato (anche Mis. di prev)	Monocratico 750 - - Collegiale 950
44	Incidente di esecuzione su istanza del P.M. non partecipato (anche Mis. di prev.)	Monocratico 400 - - Collegiale 500
44 bis	Giudizio di appello avverso sentenza Giudice di Pace in difesa di appellante	€ 1.200,00
44 ter	Giudizio di appello avverso sentenza Giudice di Pace in difesa di appellato	€ 1.000,00
44 quater	Giudizio di Cassazione su ricorso P.M. con rinvio al Trib. di CS NON partecipato	600-
44 quinquies	Giudizio di Cassazione su ricorso P.M. con rinvio al Trib. di CS - PARTECIPATO	2100-
44 sexies	Giudizio di Cassazione imputato con rinvio al Tribunale di Cosenza NON partecipato	2100-
44 septies	Giudizio di Cassazione imputato con rinvio al Tribunale di Cosenza PARTECIPATO	3000-
-	-	-
-	-	-
47	Giudice di Pace/imputato (studio+discussione)	500-
48	Giudice di Pace/parte civile (studio e discussione)	670-
49	Giudice di Pace (fino a 3 udienze istruttorie)	1200-
50	Giudice di Pace (da 4 a 6 udienze istruttorie)	1300-
51	Giudice di Pace (oltre 6 udienze istruttorie)	1500-
52	Giudice di Pace in sede di Oppos. rich. archiv.ne in difesa di indagato	240-
53	Giudice di Pace (fase indagini preliminari, se sussistente memoria o interrogatorio)	540-
54	Giudice di Pace in sede di indagini preliminari (con memoria e/o interrogatorio)	350-
55	Giudizio Corte d'Assise (fino a 3 udienze istruttorie)	3780-
56	Giudizio Corte d'Assise (da 4 a 6 udienze istruttorie)	4200-
57	Giudizio Corte d'Assise (oltre 6 udienze istruttorie)	4680-